


EMISSIONE 02.01.2020	REVISIONE 00 del .../.../...	CATEGORIA Copia controllata
--------------------------------	--	---------------------------------------

Rapporto di Prova n° 10.737/23

Data Ricevimento: 16.10.2023	Data inizio analisi: 16.10.2023	Data fine analisi: 20.10.2023
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Categoria merceologica:	Canapa Industriale
Committente:	
ESCRIZIONE CAMPIONE:	Canapa Sativa Light
ETICHETTA CAMPIONE:	Blueberry-RBFS23-
Stato fisico:	Solido
Quantità:	5,1 g Netto
Procedura campionamento:	---
Trasporto e consegna:	a cura del cliente
Imballaggio:	Bustina in plastica
Restituzione Campione:	No



- Il set di analisi riportato nel Rapporto di Prova
- è stato richiesto dal Committente ritenendo lo stesso il più adeguato alle proprie finalità
 - è definito sulla base di una valutazione tecnica elaborata dal Professionista Chimico ritenendolo più adeguato alla finalità richiesta del committente

- I risultati ottenuti per le singole determinazioni sono riferibili
- all'intero flusso di origine in relazione alla procedura di campionamento indicata in etichetta
 - esclusivamente al campione sottoposto a prova, ovvero estesi al lotto di origine limitatamente alla correttezza delle procedure di campionamento indicate in etichetta

Il campione sottoposto ad analisi è conservato in busta di sicurezza, con sigillo antieffrazione, per 12 mesi dalla data di fine analisi, quindi smaltito secondo legge salvo diversa disposizione del cliente.

- Il presente documento:
- è emesso in unica copia originale riservata per la ditta Committente,
 - è tutelato da segreto professionale e non può essere consegnato a terzi se non previa approvazione scritta del Committente, fatte salve eventuali disposizioni delle autorità giudiziarie;
 - non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Società LA.IN.S.r.l.

Il Rapporto di Prova risultante, che assume valore di atto pubblico, è valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'Art. 16 R.D.01.03.1928 n. 842, del D.M. 21.06.1978 art. 8 c. 3, del D.M. 25.03.1986, del D.P.R. 5.06.2001 n. 328 art. 36, c. 1, let. a) e loro successive modifiche e/o integrazioni.

PARAMETRI	RISULTATI	METODO
	% su t.q.	
Cannabidiolo - CBD	19,73	M.I. per GC-MS
Δ-9-tetraidrocannabinolo - THC¹⁻²	0,06	M.I. per GC-MS
Cannabinolo - CBN	0,01	M.I. per GC-MS
Cannabigerolo - CBG	0,01	M.I. per GC-MS

Aprilia, 23.10.2023 Firmato digitalmente da
Fabrizio Martinelli

CH - Martinelli Fabrizio
CO - Codice del Cliente/Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
QU - Numero di Iscrizione 002816
I - Chimico
Sede/Number = TIN/T-MRTPR268021E472P
e-mail = f.martinelli@lainsrl.it



Il Chimico
Dott. Fabrizio Martinelli
(Già Presidente Ordine Chimici Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise)



¹ Legge n. 242/2016 art. 4 comma 5: "Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge".
² Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale le infiorescenze ed i prodotti da queste ottenute con tenore di THC > 0,5% sono da considerarsi sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico 309/90